

Codice A18110

D.D. 6 marzo 2015, n. 547

O.M. n. 3090 del 18/10/2000 - O.P.C.M. n. 3237 del 12-08-2002. Eventi alluvionali autunno 2000 - primavera estate 2002 - Novembre 2002. R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 14/15 -variante "Lavori di sist. idr. rii Bienna, san Rocco, Sant'Anna e minori - intercettazione acque di Via Pastore e convogliamento nel Rio Bienna" Comune Arizzano. Richiedente: Comune di Arizzano (VB).

In data 28/02/2015 ns. prot. n. 4662/A18110 è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la richiesta del Comune di Arizzano (VB) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica inerente la variante ai "Lavori di sistemazione idrogeologica tratte torrentizie rii Bienna, San Rocco, Sant'Anna e minori – Intervento di intercettazione delle acque di Via Pastore e convogliamento nel Rio Bienna" il cui progetto era stato autorizzato con D.D. n°1210/DB1413 del 06/05/2011, in particolare per quanto riguarda le variazioni apportate all'adeguamento dell'attraversamento della S.P. 55 Intra-Premeno sul corso d'acqua demaniale denominato rio Bienna.

Poiché le opere in variante interferiscono con il corso d'acqua demaniale suddetto è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Dott. Ing. A. Panzacchi in base ai quali è prevista la variante all'adeguamento dell'attraversamento della S.P. 55 Intra-Premeno sul rio Bienna.

La spesa prevista è coperta per €. 160.000,00= cofinanziamento disposto con D.G.R. n° 2-11942 del 03-06-2009 e il progetto ha ottenuto l'autorizzazione, in via eccezionale, ad utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta con D.D. n° 84/DB1404 del 15/12/2014.

Il Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico del comunale di Arizzano con determinazione n° 01/U.T. del 14/01/2015 ha approvato la perizia di variante delle opere in oggetto.

Con email del 25/02/2015 il R.U.P. ha trasmesso la validazione in data 21/01/2015 della perizia di variante.

Sentita la Provincia del Verbano Cusio Ossola in merito al parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 37/2006 – D.G.R. n° 72-13725 del 29 Marzo 2010, così come modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 Maggio 2011, questa ha riferito nel merito che non serve il sopra citato parere in quanto il corso d'acqua in questione non viene fatta la semina dei pesci.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Visto il regolamento regionale n. 14/2004 con il quale viene data attuazione all'art.1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- vista la D.D. n°1210/DB1413 del 06/05/2011;

determina

1) di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Arizzano all'esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi del R.D. n. 523/1904, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'Ente dovrà accertare la regolarità procedurale inerente la parte della manodopera soggetta a ribasso;
- il nuovo prezzo indicato nell'atto di sottomissione dovrà essere conforme a quello giusto utilizzato nella perizia di variante (analisi prezzi);
- le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- I lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2) Le opere in variante potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione da parte dei relativi proprietari delle infrastrutture e dei sottoservizi come anche specificato nella relazione tecnica del R.U.P..

3) La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

4) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole